



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

Prot. N. 3323/2022

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

c.a. del Presidente avv. Stefano Tentori Montalto

Oggetto: *modalità di erogazione dei servizi di fruizione ed estrazione di copia dei contenuti delle intercettazioni e del relativo corredo autorizzativo (Vs. nota del 18 maggio 2022).*

Gentile Presidente,

nel ringraziarLa per i preziosi spunti di riflessione di cui alla Sua nota del 18 maggio u.s., con la presente rappresento quanto segue:

- a) è stato predisposto il modulo da inserire, ove necessario, nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., ai sensi del co. 2 bis dello stesso articolo, di modo da consentirne l'utilizzo nell'applicativo Atti&Documenti 2.0 e in altri applicativi di compilazione degli atti da parte degli Uffici;
- b) la presenza di intercettazioni nel singolo procedimento sarà evidenziata con le modalità di cui al punto a). Nella pec verrà inserita la comunicazione circa la presenza di atti sia in TIAP che in ADI. Il costo (già indicato) per avere copia integrale del fascicolo è necessariamente limitato alla partizione documentale TIAP. Per insuperabili limiti di gestione degli applicativi, l'ammontare dei diritti per la copia integrale della partizione ADI non potrà che essere oggetto di interlocuzione con l'ufficio CIT: l'unico dato preventivabile, è il costo della copia su supporto informatico (fisso, e già indicato);
- c) a norma di legge, l'elenco delle conversazioni rilevanti sarà indicato come sopra, sub a). L'elenco delle conversazioni non rilevanti (indicate come da dettato normativo solo con il numero del progressivo e senza ulteriori informazioni) sarà contenuto in ADI;
- d) le precisazioni di cui al punto d) saranno inserite nel sito Web. Gli orari di apertura al pubblico del CIT sono indicativi, dovendosi comunque procedere volta per volta ad una interlocuzione con detto Ufficio perché possa garantire la disponibilità effettiva delle postazioni di ascolto;
- e) come già avviene in relazione a qualsivoglia difficoltà che insorga nell'esame degli atti all'esito della notifica ex art. 415 bis c.p.p., l'Ufficio proseguirà ad interloquire in ordine alle dilazioni necessarie all'esercizio del diritto di difesa, contemperandole con gli obblighi di cui al co. 3 bis dell'art. 407 c.p.p.

Con l'occasione, ribadendo la disponibilità a proseguire nella proficua interlocuzione ove ulteriormente necessario, porgo i migliori saluti.

Perugia, 6.6.22

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Raffaello Cantone